

REGOLAMENTO PER LA VENDITA OCCASIONALE

Art. 1 - Definizione

Ai sensi dell'articolo 11bis della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 si definisce vendita occasionale la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa. La vendita occasionale non costituisce attività di commercio ed è esercitata fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici ed ambientali.

Si intende per bene di modico valore ogni oggetto avente prezzo di vendita non superiore a euro 150,00 (centocinquanta)

Si definisce mercatino ogni mercato avente quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Art. 2– Individuazione ed approvazione dei mercatini

Allo stato attuale non sono individuati, nel del Comune di Vigliano Biellese, mercatini con gestione diretta.

I soggetti terzi pubblici o privati che intendono promuovere un mercatino, devono presentare domanda di approvazione del relativo progetto all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Alla domanda deve essere allegato il relativo regolamento.

Il Comune valuta l'opportunità di cui al paragrafo 3 punto 4 del capo III dell'allegato "A" alla DGR 12-6830 del 11 maggio 2018 entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di approvazione.

Art. 3– Criteri per la valutazione delle istanze di approvazione dei mercatini

La valutazione delle domande di approvazione dei progetti di mercatini proposte da soggetti terzi verrà fatta in ordine cronologico di presentazione anche nel caso in cui le domande riguardino la stessa area e lo stesso periodo di svolgimento.

Art. 4 - Approvazione

L'approvazione dei progetti dei mercatini di iniziativa di soggetti terzi compete alla Giunta Comunale.

Art. 5 – Esclusioni

Non è ammessa l'individuazione di mercatini da svolgersi contestualmente al mercato settimanale del martedì

Art. 6 – Gestione dei mercatini

La gestione dei mercatini di iniziativa di terzi è in capo ai soggetti proponenti, nel rispetto del provvedimento di approvazione della Giunta Comunale e delle norme del presente regolamento.

Art. 7 – Costo di partecipazione

Il soggetto terzo promotore del mercatino può prevedere un costo di partecipazione che deve essere definito e quantificato nel regolamento del mercatino.

Art. 8 – Adempimenti del soggetto terzo promotore

Il soggetto promotore si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di mercatini e svolge le seguenti funzioni delegate dal Comune:

- riceve e valuta le manifestazioni di interesse;
- predispone l'elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione; l'elenco deve riportare almeno le generalità del soggetto ed il codice fiscale;
- comunica ai soggetti ammessi, in forma scritta, l'assegnazione del posteggio;
- provvede alla vidimazione dei tesserini prima che i venditori occasionali occupino il posteggio con beni ed attrezzature;
- all'atto della vidimazione verifica che sia presente il titolare del tesserino; in caso negativo non procede alla vidimazione e non assegna il posteggio;
- provvede alla vidimazione dell'elenco dei beni posti in vendita, esibito in duplice copia, per restituirne una copia all'interessato e trattenere la rimanente per il successivo inoltro all'ufficio comunale preposto;
- predispone elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione;
- annota la presenza dei venditori occasionali e gli estremi del relativo tesserino vidimato (numero, data di rilascio, comune di rilascio), per l'inoltro all'ufficio comunale preposto, unitamente alle copie dei beni posti in vendita, a loro volta vidimate, entro il termine di 5 (cinque) giorni rispetto al termine della manifestazione;
- segnala tempestivamente ogni palese violazione alle norme sulla vendita non occasionale di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo;

Art. 9 - Vigilanza

La vigilanza sulle attività svolte dai soggetti terzi proponenti in relazione ai mercatini spetta alla Polizia Locale.

Art. 10 – Norma transitoria

A seguito di sopravvenute norme che innovano quanto previsto nel presente regolamento, queste s'intendono automaticamente e integralmente recepite, senza necessità di apportare alcuna variazione.